

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1125/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2014

che integra la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analogo garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE, gli intermediari del credito devono essere in possesso di un'assicurazione della responsabilità civile professionale valida in tutto il territorio dei paesi nei quali offrono i propri servizi, oppure di analogo garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione.
- (2) Sebbene sia una novità nella normativa dell'Unione, l'obbligo per gli intermediari del credito nel comparto ipotecario di essere in possesso dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analogo garanzia vige sul piano nazionale in taluni Stati membri. Di fatto le giurisdizioni in cui vige tale obbligo presentano le percentuali più elevate di vendite di credito ipotecario tramite intermediazione di tutta l'Unione e vantano storicamente una penetrazione rilevante del mercato da parte degli intermediari del credito; di conseguenza, seguono anche un'impostazione più specifica alla regolamentazione del comparto. Per stabilire l'impostazione più adatta per il calcolo dell'importo minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analogo garanzia, le norme dell'Unione in materia dovrebbero quindi basarsi sull'esperienza maturata in tali giurisdizioni.
- (3) Detta impostazione sarebbe adeguata per l'Unione nel suo complesso, anche per le giurisdizioni con mercati dei mutui ipotecari di dimensioni più contenute. I sinistri che implicano la responsabilità degli intermediari del credito non sono infatti correlati all'ammontare dei crediti ipotecari sottostanti, che può variare sensibilmente all'interno dell'Unione, ma si fondano sui casi di negligenza professionale, dai quali derivano danni molto più omogenei.
- (4) L'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), terzo comma, della direttiva 2014/17/UE obbliga a riesaminare l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analogo garanzia a intervalli regolari. In futuro potrebbero quindi delinearsi altre opzioni o metodologie più adatte per determinare il livello di tali obblighi degli intermediari del credito, in particolare se si renderanno disponibili ulteriori dati storici e se sarà stata maturata una maggiore esperienza di vigilanza sul funzionamento dell'assicurazione della responsabilità civile professionale.

⁽¹⁾ GUL 60 del 28.2.2014, pag. 34.

